

ALLEGATO 31

“LINEE GUIDA SUI PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE E CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE” (Regolamenti 1303/2013; 480/2014; 1516/2015)

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

Premessa

Scopo del presente documento è facilitare il processo di individuazione di un progetto generatore di entrate e di definizione della relativa spesa ammissibile finanziabile applicando correttamente le regole e le indicazioni dei regolamenti comunitari.

Le indicazioni fornite, riferite a criteri generali, sono valide per la totalità delle iniziative attivabili con i Fondi SIE.

Il documento illustra i principi generali e la normativa europea di riferimento, le procedure e le modalità di calcolo del contributo pubblico; i metodi di calcolo delle entrate nette; le verifiche ex post e gli eventuali recuperi.

Viene poi allegato un software per il calcolo dei valori necessari per la verifica dell'esistenza di entrate nette attualizzate che andranno detratte dalla spesa ammissibile al contributo di finanziamento.

Quado normativo

La normativa europea per i Fondi SIE si preoccupa di evitare che operazioni generatrici di entrate *nette* dopo il completamento, possano beneficiare di un sostegno eccessivo rispetto alla loro capacità di autofinanziamento; a tal fine l'art. 61 del Reg. 1303/2013 disciplina le modalità di finanziamento dei progetti generatori di entrate, cioè di quelle *“operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento”*, intendendo per **entrate nette** *“i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento”*.

Tale norma al contempo segue il principio di proporzionalità e di rispetto di altre disposizioni regolamentari eventualmente applicabili. In particolare i paragrafi 7 e 8 dell'art. 61 stabiliscono i seguenti casi di esenzione:

Par. 7

- a) *alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;*
- b) *alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1.000.000 EUR,*
- c) *all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;*
- d) *all'assistenza tecnica;*
- e) *al sostegno da o a strumenti finanziari;*
- f) *alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;*
- g) *alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;*
- h) *alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.*

Par. 8

- a) *aiuti "de minimis";*
- b) *aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;*
- c) *aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato".*

Sono poi introdotti elementi di semplificazione che possano facilitare, in determinati casi, la predeterminazione delle entrate nette; a tal fine, l'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), introduce la possibilità di *"applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sotto settore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma"*.

Di seguito si riassume la base normativa per una corretta determinazione della spesa ammissibile a livello di operazione generatrice di entrate, finanziata dai Programmi Operativi:

- Reg. 1303/2013, art. 61, allegato V;
- Reg. 480/2014, artt. 15-19, allegati I e III;
- Reg. 1516/2015.

Metodo di calcolo

La fattispecie dei progetti generatori di entrate di solito include le infrastrutture asservite ad attività di somministrazione (energia, acqua, ecc.) o di servizi o di ricerca. I servizi possono essere di natura ambientale (depurazione, smaltimento rifiuti, ecc.) o di tipo ricreativo (musei, parchi archeologici, attività culturali, ecc.) o ancora di trasporto (autostrade, ferrovie, movimento urbano, ecc.). Include inoltre anche terreni e/o immobili destinati alla vendita o alla locazione.

In relazione alla dimensione/ complessità dell'infrastruttura la sua realizzazione può svilupparsi in uno o più anni.

Per *costo dell'investimento* si intende l'intero ammontare di risorse finanziarie necessario alla realizzazione dell'infrastruttura.

La *spesa ammissibile* dell'operazione è ridotta anticipatamente, tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento. A tal fine, dal costo dell'investimento è detratto l'ammontare delle entrate nette attualizzate o calcolate applicando un appropriato coefficiente forfettario e del valore residuo attualizzato dell'investimento laddove la durata del bene superi il periodo di riferimento dell'attualizzazione (si veda oltre).

Per *entrate nette* si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione al netto dei costi sostenuti nel corso della gestione, quali: 1) le **tariffe o prezzi direttamente a carico degli utenti** (per l'utilizzo dell'infrastruttura; la vendita o la locazione di terreni o immobili; i pagamenti per servizi); 2) i **risparmi sui costi operativi** generati dall'operazione, a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni al funzionamento.

Il calcolo delle entrate può essere effettuato:

- applicando una **percentuale forfettaria** di entrate nette al costo dell'investimento, così come definita nell'Allegato V al Reg. 1303/13 e dal Reg. 1516/15 o da un eventuale successivo atto delegato della Commissione, riferita al pertinente settore o sotto settore cui appartiene l'operazione;
- mediante calcolo delle **entrate nette attualizzate**, tenendo in considerazione l'appropriato periodo temporale di riferimento, così come definiti nell'Allegato I al Reg 480/14 o da successivo eventuale atto delegato della Commissione.

La *sezione III del Reg. 480/14 (artt. da 15 a 19)* indica la modalità di calcolo delle entrate nette attualizzate da applicare alle operazioni generatrici di entrate: il calcolo viene eseguito detraendo dalle entrate attualizzate i costi attualizzati e, se del caso, aggiungendo il valore residuo attualizzato (*entrate attualizzate – costi attualizzati + valore residuo attualizzato*).

Il parametro temporale dell'attualizzazione è riferito allo specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione indicato nell'Allegato I al Reg 480/14 (Tab 1).

Tav. 1 - Allegato I al Reg 480/2014 - Periodi di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2

Settore	Periodo di riferimento (anni)
Ferrovie	30
Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque	30
Strade	25-30
Gestione dei rifiuti	25-30
Porti e aeroporti	25
Trasporto urbano	25-30
Energia	15-25
Ricerca e innovazione	15-25

Settore	Periodo di riferimento (anni)
Banda larga	15-25
Infrastrutture d'impresa	10-15
Altri settori	10-15

Quando l'operazione ha ad oggetto un nuovo investimento, ai fini del calcolo vengono prese in considerazione tutte le entrate e le uscite generate nel periodo di riferimento, mentre, laddove l'operazione è relativa alla modifica di un bene già esistente (ampliamento, miglioramento funzionale, etc.), si applica il metodo incrementale; cioè confrontando le entrate e i costi dello scenario determinato dal nuovo investimento rispetto a quello immediatamente precedente.

Se un'operazione è costituita da un nuovo asset, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento.

Se l'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il calcolo delle entrate nette attualizzate si basa su importi che escludono l'imposta sul valore aggiunto.

Nei casi in cui il costo dell'investimento non sia integralmente ammissibile al finanziamento, la determinazione della spesa ammissibile si effettua detraendo *pro rata* l'ammontare delle entrate nette, comunque calcolate.

Se le entrate nette sono calcolate applicando il metodo dell'attualizzazione delle entrate nette, eventuali variazioni intervenute durante l'esecuzione dell'operazione derivanti da fonti non prese in considerazione in sede di previsione delle entrate nette potenziali, le maggiori entrate dovranno essere portate in detrazione delle spese ammissibili, non più tardi della domanda di pagamento finale presentata dal beneficiario.

Con riferimento a determinati settori, la nuova regolamentazione offre un metodo di calcolo semplificato e la possibilità di procedere alla quantificazione della spesa ammissibile a finanziamento mediante l'utilizzo di una percentuale forfettaria; tali settori e le relative percentuali forfettarie sono indicati nell'allegato V al regolamento 1303/13 e, per quanto concerne le operazioni di RS&I dal Reg. 1516/16.

Nel caso in cui si opti per il calcolo semplificato non si dovrà in seguito, durante le fasi di esecuzione e gestione, procedere ad ulteriori verifiche di congruità ed eventualmente apportare correttivi, in quanto si presume che siano state prese in considerazione tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e la gestione dell'operazione.

Determinazione delle entrate

Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, le **entrate** sono determinate come segue:

- ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica;
- le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica;

c) se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati.

Determinazione dei costi

Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, si considerano i seguenti **costi** sostenuti durante il periodo di riferimento:

- a) costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione;
- b) costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione;
- c) costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione.

Valore residuo dell'investimento

Nel caso in cui gli asset di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento (di cui all'articolo 15, paragrafo 2), il loro valore residuo è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti dell'operazione.

In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo.

Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi (di cui all'articolo 17).

Attualizzazione dei flussi di cassa

Ai fini dell'attualizzazione, nel calcolo dei costi e delle entrate sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa destinati a essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione. flussi di cassa sono stabiliti per ogni anno in cui vengono erogati o riscossi nel periodo di riferimento.

Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive.

Di norma i flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione finanziaria del 4 % in termini reali come parametro di riferimento indicativo per le operazioni di investimento pubblico cofinanziate dai fondi SIE.

E' possibile utilizzare un tasso di attualizzazione finanziaria diverso dal 4 % se viene motivata la scelta di tale parametro e viene garantita una sua applicazione coerente a operazioni simili nello stesso settore.

Valori diversi dal 4 % possono essere giustificati sulla base:

- a) delle specifiche condizioni macroeconomiche dello Stato membro interessato e delle tendenze e congiunture macroeconomiche internazionali, oppure
- b) della natura dell'investitore o della struttura di attuazione, quali i partenariati pubblico-privato; oppure

c) della natura del settore interessato.

Al fine di stabilire i tassi di attualizzazione finanziaria specifici, la normativa europea prevede che gli Stati membri stimino il rendimento medio a lungo termine di un paniere di investimenti alternativi e privi di rischi, nazionali o internazionali, a seconda di quelli che siano ritenuti i più pertinenti. Le informazioni sui diversi tassi di attualizzazione finanziaria sono messi a disposizione dei beneficiari.

Verifiche e recuperi

In alcuni casi, la tipologia di operazione: **a)** non lascia intravedere la possibilità che possa generare entrate, mentre **b)** in altri è obiettivamente impossibile valutare in anticipo i flussi dei ricavi; è pertanto opportuno monitorare - nei tre anni successivi al completamento dell'operazione -: che nella prima fattispecie (a) non si siano create le condizioni perché le stesse possano generare entrate; nella seconda (b) per quantificare le effettive entrate nette generate.

Qualora si accerti che un progetto generatore di entrate (stimabili o meno in anticipo) ha prodotto, nei tre anni successivi al completamento dell'operazione, delle entrate non previste e quindi non considerate nel calcolo del contributo comunitario, gli importi relativi vanno detratti dalla spesa dichiarata; ciò, in quanto, come previsto dal regolamento (articolo 61, paragrafo 6, Reg. 1303/13) *“le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione”*.

In allegato si riporta un software per il calcolo delle entrate.

Implicazioni operative (RdL)

Nei casi in cui sia possibile ipotizzare la presenza di progetti generatori di entrate, il RdL allega agli Avvisi pubblici di propria competenza una scheda per il calcolo delle entrate nette.

All'atto dell'ammissione a finanziamento, il RdL verifica la presenza della documentazione del Beneficiario da cui si evince se l'operazione oggetto della domanda è generatore di entrate e nel caso in cui si configurasse come tale, se le entrate nette siano o meno quantificabili ex-ante.

Nel caso in cui le entrate nette siano quantificabili ex ante, il RdL stabilisce l'ammontare del finanziamento detraendo le stesse dal costo ammissibile del progetto.

Qualora le entrate nette potenziali non siano quantificabili ex ante, il RdL deve prevedere uno specifico obbligo a carico del beneficiario di comunicare le eventuali entrate nette generate, entro i tre anni successivi al completamento dell'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma, se precedente. In tal caso le entrate nette generate sono detratte dalla spesa ammissibile dichiarata.

Nel caso in cui ai sensi dell'art. 65 c.8 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il progetto genera entrate nel corso della sua attuazione, le spese ammissibili saranno ridotte delle entrate nette o in fase di approvazione del progetto se quantificabili o al più tardi in occasione della domanda di pagamento del saldo presentata dal beneficiario.

Nella trattazione dei progetti generatori di entrate il RdL deve considerare tutti gli aspetti trattati nelle presenti linee guida e i punti che saranno oggetto di controllo di primo livello:

1. Verifica se l'operazione rientra nell'ambito dell'art. 61 par. 1 Reg. UE n. 1303/2013
2. Verifica della sussistenza dei flussi finanziari: pagati dagli utenti o "altri flussi finanziari in entrata" (contributi pubblici o privati, altri proventi finanziari)
3. Verifica che i flussi finanziari siano determinati sulla base dell'approccio incrementale
4. Verifica che l'analisi finanziaria sia stata fatta su un'unità autosufficiente
5. Verifica che le entrate nette del progetto siano assegnate all'operazione in proporzione al costo ammissibile dell'operazione nel costo dell'investimento del progetto
6. Verifica che le norme e gli orientamenti dati dall'Autorità di gestione siano stati seguiti
7. Verifica che la valutazione dell'operazione generatrice di entrate sia stata effettuata adeguatamente e che sia documentata nella sua interezza
8. Valutazione dell'esattezza del calcolo
9. Verifica del carattere ragionevole e dell'ipotesi formulata in relazione alle previsioni d'entrate e spese con o senza operazione
10. Verifica del collegamento diretto tra valutazione e ipotesi
11. Verifica dell'applicazione dei parametri di calcolo raccomandati
12. Verifica della correttezza dei calcoli
13. Verifica che qualunque entrata, generata prima del completamento dell'operazione, sia stata presa in considerazione come fonte di entrate
14. Identificazione delle operazioni che rientrano nell'ambito dell'art. 61 par. 6 Reg. UE n. 1303/2013 e monitoraggio e quantificazione delle loro entrate nette entro la chiusura del programma

Controlli di primo livello (RdC)

In sede di verifica documentale il RdC verifica la corretta applicazione delle istruzioni fornite dall'AdG nei casi in cui l'operazione rientri tra i progetti generatori di entrate, utilizzando apposita check-list allegata al Manuale delle procedure dell'AdG.